

**Scheda
nr.1/2020**



1

LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160 (G.U. 304 del 30/12/2019)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

DISPOSIZIONI PER IL COMPARTO SCUOLA

**LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2020
DISPOSIZIONI PER IL COMPARTO SCUOLA**



Testo delle disposizioni

Art.1 – Commi 29 e 30

29.Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

omissis;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per **l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole**, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.1 – Comma 51

51.Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di

Osservazioni e note di lettura

Efficientamento energetico per le scuole

Per il periodo 2020-2024 è previsto di assegnare ai Comuni uno stanziamento di 500 milioni di euro annui complessivi per operazioni di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, comprese le operazioni necessarie alla messa in sicurezza delle scuole.

Messa in sicurezza delle scuole

Si destinano agli Enti Locali contributi per gli anni dal 2020 al 2024, finalizzati anche a interventi **per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole.**

I contributi, soggetti a rendicontazione, gravano per:

85 milioni sul bilancio 2020;

128 milioni sul bilancio 2021;

170 milioni sul bilancio 2022;

200 milioni sui bilanci 2023 e 2024

170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

Art.1 – Commi 59 – 60 - 61

59.Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido **e scuole dell'infanzia**, è istituito nello stato previsione del Ministero dell'interno, il fondo «**Asili nido e Scuole dell'infanzia**», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

60.Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:

- a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.

Riqualificazione e costruzione asili nido e scuole infanzia

Presso il Ministero dell'Interno è costituito un fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia" con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034

Finalità del fondo

Costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione anche di scuole dell'infanzia

Riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati

61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta

da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.

Art.1 – Comma 63

63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

Efficientamento energetico scuole città metropolitane

Per la realizzazione di opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza di strade e alla manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole delle province e città metropolitana viene autorizzata una spesa di:

- 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021
- 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.

<p style="text-align: center;">Art.1 – Comma 127</p> <p>127.All'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole: «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole: «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».</p>	<p style="text-align: center;">Fondi per il rinnovo CCNL</p> <p>Viene prevista un'integrazione del Fondo per il rinnovo del contratto di tutti i dipendenti pubblici incrementando di le risorse per il 2020 e per il 2021.</p> <p>Ricordiamo che le risorse stanziare nella Legge di Bilancio dell'anno scorso (per il 2019) prevedevano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.100 milioni per il 2019 ➤ 1.425 milioni per il 2020 ➤ 1.775 milioni per il 2021 <p>Con le integrazioni previste le nuove disponibilità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per il 2019 1.100 milioni (cifra invariata) ➤ per il 2020 1.750 milioni ➤ A decorrere dal 2021 a 3.375 milioni
<p style="text-align: center;">Art.1 – comma 249</p> <p>249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.</p>	<p style="text-align: center;">Bonus docente in contrattazione</p> <p>Le risorse del bonus docente sono contrattate senza ulteriore vincolo di destinazione a favore di tutto il personale scolastico.</p>

Art. 1 – comma 255

255. Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.

Art.1 – comma 256

256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:

- a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
- b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n.71, nonché in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, e nel limite di

FUN per i Dirigenti Scolastici

Per i Dirigenti scolastici vengono stanziati, a partire dal 2020, 30 milioni di euro da destinare al "Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato".

Rifinanziamento fondo per la realizzazione del Piano Nazionale di Formazione

Al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dalla lettera e) del comma 7 della L.107/2015 (*sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali*) il Fondo per la realizzazione del Piano Nazionale di Formazione viene incrementato di:

- 12.000.000 di euro nel 2020
- 1.000.000 di euro nel 2021 e 2022

Obiettivi dei nuovi finanziamenti quello di prevedere misure volte al potenziamento della formazione dei docenti sull'inclusione scolastica (per un totale di 11 milioni nel 2020) e misure di formazione dei docenti in materia di contrasto al cyberbullismo (per un importo di 1 milione di euro nei 3 anni)

spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Art.1 – comma 257

257. Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.

Art.1 – comma 258

Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

Art.1 – commi 261 - 262

261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione

Risorse per l'innovazione digitale

Le risorse per l'innovazione digitale nella didattica previste dalla Legge 107 pari a 30 milioni e relative al Piano nazionale per la Scuola Digitale sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

Interventi di edilizia scolastica

Le risorse già assegnate ma non utilizzate della Legge di Bilancio per il 2018 (L.205/2017), in quota parte (10.000.000), vengono assegnate al MIUR per essere destinate agli interventi di edilizia scolastica.

Scuole innovative

Per agevolare il completamento della costruzione delle scuole innovative, le eventuali economie non ancora assegnate possono essere destinate alla costruzione di tali scuole o a progetti ad esse finalizzati e solo parzialmente finanziati. Si tratta di risorse destinate dall'Inail a tale scopo negli anni dal 2014 al 2016 (ai sensi

dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.

262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art.1 – commi 263 - 264

263. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.

264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle Risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli

del Decreto Legge n.69/2013 convertito nella L.9/8/2013 n.98).

Ricordiamo che, ai sensi dei commi 153 e 154 della L.107/2015, si definiscono scuole innovative quelle che *"dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, sono caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio"*

Efficientamento energetico edifici pubblici che ospitano le scuole

Un Decreto Ministeriale definirà un Piano Nazionale per interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici che ospitano scuole

A tale proposito, si prevedono 40.000.000 da utilizzare per 20 milioni nel 2022 e per 20 milioni nel 2023 con il supporto della Banca europea degli Investimenti anche attraverso la costituzione di apposite Energy Service Company (ESCO).

investimenti, anche attraverso la costituzione di *Energy Service Company* (ESCO).

Art.1 – commi 265

265. Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, è incrementato di euro **31** milioni per l'anno 2020.

Art.1 – comma 266

266. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.

Art.1 – comma 270

270. A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del

Fondo per il diritto allo studio universitario

Si incrementa di ulteriori 15.000.000 l'apposito fondo dedicato previsto dall'art.18, del Decreto Legislativo 68/2012. In questo modo, e per l'anno 2020, l'importo complessivo del fondo diviene 31 milioni.

Organico di sostegno

Viene incrementato l'organico dell'autonomia per i posti per l'insegnamento agli alunni disabili (sostegno). L'incremento in organico di diritto viene fatto valere sui posti previsti in organico di fatto. La distribuzione dei nuovi posti avverrà tenendo conto dei provvedimenti di condanna del Miur notificati entro il 31/08/2019.

Incremento del fondo per il sostegno alla cultura italiana nel mondo

Il fondo istituito presso il Maeci dalla L.232/2016 per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, originariamente previsto per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è incrementato, a decorrere dall'anno 2020, di un ulteriore milione di euro.

Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo

Art.1 – comma 272

16-quater All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».

Art.1 comma 279

La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.

Art.1 – comma 280

All'articolo 58 del decreto-legge 21giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, dopo il comma 5-*quater* è inserito il seguente: «5-*quinquies*. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma

Collocamento fuori ruolo docenti presso associazioni professionali formative

Viene spostato al 2021/22 la soppressione delle possibilità di collocare fuori ruolo 100 docenti presso le associazioni professionali formative e 100 docenti presso enti che curano attività di prevenzione del disagio

Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia

Si incrementa la dotazione organica prevista dai commi 64 e 65 dell'art.1 L.107/2015 di **390 nuovi** posti per il potenziamento nella scuola dell'infanzia. La distribuzione dei 390 dei nuovi posti di potenziamento tra le Regioni avverrà con un Decreto Ministeriale

Lavoratori ex LSU della provincia di Palermo

Si stanziano risorse per stabilizzare i lavoratori LSU di Palermo non ancora assunti. Di conseguenza, l'organico dei collaboratori scolastici della Provincia di Palermo viene aumentato di 119 unità.

622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità».

Art.1 – comma 335

Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.

Art.1 commi 342

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

Scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità

Vengono previsti 12,5 milioni di euro da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità

Congedo obbligatorio di paternità

L'articolo 41, comma 4, proroga per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni. Più nel dettaglio, il comma in esame, modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017), proroga per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata a sette giorni per l'anno 2020 (lett. a) e b)). Inoltre, si dispone che anche per il 2020 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (lett. c)).

Art.1 commi 389 – 390 – 391 - 392

389.A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

390.A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche informato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

391.A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'anagrafe nazionale degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali

Contributi alle scuole per abbonamenti a quotidiani

Il comma 389 prevede che, a decorrere dall'anno 2020, sia riconosciuto, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che stipulano abbonamenti a periodici e riviste scientifiche o di settore, anche in formato digitale, un contributo fino al 90% dell'importo.

Annualmente, un decreto del Capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevederà i criteri per l'assegnazione del contributo.

Sempre a decorrere dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che, nell'ambito dei PTOF, adottano programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi viene riconosciuto un contributo fino al 90% della spesa annualmente sostenuta per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Un decreto del Capo Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri annualmente determinerà i criteri per l'erogazione del contributo.

A decorrere dall'anno scolastico 2020/21, gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della

e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione *voucher* in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.

392.I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n.198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al medesimo articolo 1 della legge n.198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del

lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, all'interno della scuola frequentata, possono concorrere all'assegnazione di un contributo per gli abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale.

Il contributo sarà resto disponibile attraverso l'erogazione di un voucher virtuale (associata alla Carta dello Studente).

L'importo a disposizione per l'assegnazione dei contributi fino ad un massimo del 90% della spesa annualmente sostenuta, a decorrere dal 2020, è di 20 milioni di euro.

Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

Art.1 – comma 412

Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Sostegno alla Istruzione Tecnica Superiore

Con l'obiettivo di sostenere la diffusione della cultura tecnica e scientifica attraverso il sistema degli ITS, viene prevista la possibilità di effettuare investimenti in conto capitale (di importo non inferiore a 400.000 euro) per l'adeguamento di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0

Art. 1 – commi 473 – 474 – 475

473.All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n.232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

474.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia delle

Proroga Ape Sociale

Il comma 473 proroga a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. A seguito della suddetta proroga, mediante modifica della norma istitutiva dell'APE sociale (articolo 1, comma 179 della L. 232/2016), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della L. 232/2016, che stabilisce i limiti annuali di spesa per la fruizione del beneficio, è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025. Sul punto, la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio precisa che il maggiore onere derivante dal suddetto incremento della relativa autorizzazione di spesa, che costituisce in ogni caso limite di spesa, è parametrato a circa 15.000 nuovi accessi, sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili. Il richiamato comma 186 ha, inizialmente, disposto che il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (già incrementati dall'art1, c.162, lett. h), della L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018): 300 milioni di euro per il2017, di 630 milioni di euro per il2018, di 666,5 milioni di euro per il2019, di 530,7 milioni di euro per il 2020, di 323,4 milioni di euro per il 2021, di 101,2 milioni di euro per il 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023. A seguito della proroga dell'Ape sociale per il 2019 disposta dall'art. 18 del D.L. 4/201936, i suddetti limiti di spesa sono poi stati ulteriormente incrementati, dal medesimo

finanze, del Ministero del lavoro delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La

art. 18, nella misura di: 16,2 milioni di euro per il 2019, 131,8 milioni di euro per il 2020, 142,8 milioni di euro per il 2021, 104,1 milioni di euro per il 2022, 51,0 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro per il 2024. Conseguentemente, il medesimo art. 18 del D.L. 4/2019 ha contestualmente soppresso l'art.1, c.167, della L. 205/2017, che aveva istituito il Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale estensione del beneficio. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (definiti con il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, l'articolo in esame prevede che **le disposizioni che semplificano la procedura per l'accesso all'APE sociale** (di cui al secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 165, della L. 205/2017 - vedi *infra*), **si applichino** anche con riferimento **ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2020.**

Pertanto, devono ritenersi conseguentemente adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che possono usufruire dell'istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2020, ovvero (in deroga a quanto previsto dal

Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica

D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2020. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2020) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui ci siano le risorse finanziarie.

Il richiamato comma 165 semplifica la procedura per l'accesso all'APE sociale, sempre per le attività gravose, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

In particolare, il secondo periodo del comma 165 stabilisce che i soggetti che si trovavano nelle condizioni per la fruizione dell'istituto nel corso dell'anno 2018 dovevano presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2018, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. 88/2017), entro il 15 luglio 2018. Ai sensi del terzo periodo, restava comunque fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 venissero prese in considerazione esclusivamente se all'esito dello specifico monitoraggio e ordinamento delle domande per l'accesso all'istituto e l'eventuale clausola di salvaguardia residuavano le necessarie risorse finanziarie.

nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 1 – comma 476

476. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».

Proroga opzione donna

Il comma 476 reca disposizioni concernenti l'istituto per il pensionamento anticipato delle donne (cd. **opzione donna**), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2019**, in luogo del 31 dicembre 2018, come attualmente previsto.

Più nel dettaglio – modificando l'articolo 16, comma 1, del D.L. 4/2019 - si prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (*così come previste dal D.Lgs. 180/1997, il quale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 24, della L. 335/1995, ha definito le modalità esplicative in caso di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo*) venga riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il **31 dicembre 2019** (in luogo del 31 dicembre 2018, vedi *infra*) un'anzianità contributiva **pari o superiore a 35 anni** ed un'età anagrafica **pari o superiore a 58 anni** (per le lavoratrici dipendenti) **e a 59 anni** (per le lavoratrici autonome).

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato art. 16, c. 1, del D.L. 4/2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre al suddetto trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.L. 78/2010, secondo cui il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. *finestra*) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome (v. *infra*). Conseguentemente, il medesimo articolo in esame - modificando l'articolo 16, comma 3, del D.L. 4/2019 -

posticipa al 29 febbraio 2020 (in luogo del 28 febbraio 2019) la data entro cui il **personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. Sul punto, si ricorda che il richiamato art. 16, c. 3, del D.L. 4/2019 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno (*Con riferimento all'accesso ad opzione donna con i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018, cfr. la Nota del MIUR 4644/2019 secondo cui tutte le relative domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019*).

Art.1 – comma 583

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

Art.1 comma 605

605. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315, le parole: «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020».

Acquisti e negoziazioni della Pubblica Amministrazione

Il comma 583 reca disposizioni che mirano ad estendere l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione. In particolare, si includono gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie tra i soggetti tenuti ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip, oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.

Riduzione fondi per impiego di docenti presso le Università per attività di tutor

A decorrere dal 2020, si riduce (da € 25,8 mln) a € 11,6 mln il limite di spesa connesso all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche per svolgere attività di tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria.